



# COMUNE DI BAGNOLE IN PIANO

*Provincia di Reggio Emilia*

Area: **Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia**  
Settore: **Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia**  
Servizio: **Servizi Sport**

Determinazione n° 80 del 11/05/2017

**Oggetto: CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE F.LLI CAMPARI. ANNI SPORTIVI 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021**

## **Il Responsabile di Settore**

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 42 del 4.05.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale:

- veniva dato mandato al Responsabile del Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia di avviare le procedure, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 (Codice degli appalti) per l'individuazione di un operatore, cui affidare la gestione dello Stadio Comunale F.lli Campari, al fine di garantirne il funzionamento nella Stagione Sportiva 2017/2018 e seguenti;
- venivano forniti i seguenti indirizzi, in ordine all'affidamento della gestione dell'impianto sportivo di cui sopra:
  - **durata della concessione:** n. 4 anni sportivi: 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021, con scadenza al 31 luglio 2021;
  - **caratteristiche della concessione:**
    - applicazione delle tariffe di ingresso al pubblico, così come modificate con la precitata deliberazione di G.C. n. 42 del 4.05.2017;
    - pagamento di un canone annuale di € 700,00 (oltre Iva al 22%), che per i quattro anni della concessione, ammonta a totali € 2.800,00 (oltre Iva al 22%), che i concorrenti saranno chiamati ad offrire al rialzo;
    - possibilità di sub-concedere l'esercizio della pubblicità commerciale, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale delle generalità e dei requisiti dell'eventuale sub-concessionario, per la necessaria autorizzazione;

DATO ATTO che il servizio di gestione dello Stadio Comunale costituisce un servizio pubblico locale, secondo la definizione dell'Art. 112 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. che recita: *“servizi pubblici locali” sono quelli che “hanno per oggetto la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”*, definizione successivamente puntualizzata dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 17 aprile 2003, n. 2024 secondo cui, per *“servizio pubblico locale”* deve intendersi *“qualsiasi attività che si concreta nella produzione di beni e servizi, in funzione di una utilità per la comunità locale non solo in termini economici, ma anche ai fini di promozione sociale”*;



# COMUNE DI BAGNOLE IN PIANO

*Provincia di Reggio Emilia*

DATO ATTO, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente (Art. 26 della Legge 488/1999 - Art. 1, commi 449, 450, 455 e 456 della Legge 296/2006 - Art. 7, comma 2 del D.L. 52/2012 convertito in Legge 94/2012 - Art. 1, comma 7 e segg. del D.L. 95/2012 convertito in Legge 135/2012 - Art.1, commi da 149 a 158 della Legge 228/2012), che non sono attive convenzioni CONSIP o di altre centrali di committenza regionali (Intercent-ER) per il servizio, anche comparabile, oggetto del presente provvedimento e che neppure sul mercato elettronico risultano reperibili gli stessi; conseguentemente, non esistono parametri di prezzo e qualità da prendere a riferimento ai fini del presente procedimento;

CONSIDERATO che la deliberazione di ANAC n. 1300 del 14/12/2016 chiarisce che: gli impianti sportivi con rilevanza economica sono quelli la cui gestione è remunerativa e quindi in grado di produrre reddito, mentre gli impianti sportivi privi di rilevanza economica sono quelli la cui gestione non ha tali caratteristiche e va quindi assistita dall'Ente. Più in particolare i servizi resi dagli impianti sportivi privi di rilevanza economica sono quelli che devono essere resi alla collettività al di fuori di una logica di profitto d'impresa, cioè quelli che il mercato privato non è in grado o non è interessato a fornire, mentre i servizi resi da impianti sportivi con rilevanza economica sono quelli che, pur essendo di pubblica utilità, rientrano in una situazione di mercato appetibile per gli imprenditori, in quanto la loro gestione consente una remunerazione dei fattori di produzione e del capitale e permette all'impresa di trarre dalla gestione la fonte della remunerazione, con esclusione di interventi pubblici» (TAR Lazio, 22 marzo 2011 n. 2538);

DATO ATTO che lo Stadio Comunale, a seguito di importanti investimenti effettuati negli ultimi anni da parte dell'Amministrazione Comunale, dispone di campi di calcio, spogliatoi e tribune per il pubblico, omologati per il campionato della Serie D del gioco del calcio della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FGCI) e, pertanto, è un impianto di notevoli dimensioni, con ottime caratteristiche tecnico strutturali, destinato, in via prioritaria, all'attività agonistica del calcio, ma anche ad altre manifestazioni sportive, oltre che extra sportive di carattere ricreativo e sociale e, quindi, tale da consentire lo sviluppo di una attività commerciale/imprenditoriale, oltre alla gestione sportiva tipica;

CONSIDERATO, pertanto, alla luce delle precitate definizioni espresse nella deliberazione di ANAC n. 1300 del 14/12/2016, che lo Stadio Comunale, pur essendo di pubblica utilità, è da considerarsi un impianto sportivo con rilevanza economica, in quanto la sua gestione può consentire la generazione di utili per l'affidatario, così come evidenziato nell'allegato Piano economico-finanziario (Allegato 4);

DATO ATTO, altresì, che nella precitata deliberazione di ANAC n. 1300 del 14/12/2016, si stabilisce che gli affidamenti della gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica vengono ascritti alla categoria delle concessioni di servizi, così come definita all'Art. 3, comma 1, lett. vv. del D.Lgs. 50/2016 e cioè un contratto a titolo oneroso, in cui la Stazione Appaltante affida la gestione di un servizio, riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire il servizio oggetto del contratto (o tale diritto accompagnato da un prezzo), con assunzione in capo al Concessionario del "rischio operativo" legato alla gestione del servizio, intendendosi per "rischio operativo" il mancato recupero, in condizioni operative normali, dei costi sostenuti per la gestione del servizio;





# COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO

*Provincia di Reggio Emilia*

CONSIDERATO, pertanto, che nel caso della gestione dello Stadio Comunale, la redditività dell'impianto dipende dalla capacità imprenditoriale del Concessionario di presentare sul mercato detto impianto sportivo, quale struttura appetibile per la realizzazione di attività sportive, ricreative e sociali che possano produrre reddito per il Concessionario stesso, attraverso la riscossione di una tariffa d'uso da parte di organizzatori terzi o attraverso la riscossione dei proventi nel caso di organizzazione diretta da parte del Concessionario;

DATO ATTO, pertanto, che l'affidamento della gestione dello Stadio Comunale F.lli Campari si configura come una concessione di servizi, ai sensi dell'Art. 3, comma 1, lett. vv) del D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che:

- il valore stimato della concessione per il periodo di vigenza della stessa, è pari ad € 216.000,00 (Iva esclusa), calcolato secondo quanto previsto dall'Art. 167 del D.Lgs. 50/2016;
- l'importo da porre a base d'asta è pari ad € 2.800,00 (Iva esclusa), corrispondente al canone che il Concessionario è tenuto a corrispondere al Comune di Bagnolo in Piano per l'utilizzo dell'impianto sportivo, per l'intera durata della concessione, importo che i concorrenti saranno chiamati ad offrire al rialzo;
- non sono previsti rischi interferenziali, in quanto non sono presenti interferenze tra i lavoratori del concessionario del servizio e quelli del Comune di Bagnolo in Piano e, come tale, escluso dall'obbligo della redazione del DUVRI, ai sensi dell'Art. 26 del D.Lgs. 81/08 e, pertanto, l'importo per oneri della sicurezza da rischi da interferenza è pari a "zero"

RITENUTO di dover procedere alla scelta del concessionario per la gestione dello Stadio Comunale F.lli Campari, per gli anni sportivi 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021, mediante pubblicazione di avviso pubblico di manifestazione di interesse e successiva procedura negoziata tra i candidati che hanno manifestato interesse a gestire il servizio oggetto della gara, ai sensi dell'Art. 36, comma 2, lettera b) e dell'Art. 164 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'Art. 95, comma 3 del predetto D.Lgs. 50/2016;

VISTO, in ottemperanza alla legislazione sopracitata, il Progetto Esecutivo denominato "Concessione della gestione dello Stadio Comunale F.lli Campari, per gli anni sportivi 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021", composto dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnico-illustrativa – Allegato 1
- Capitolato Speciale d'Appalto, con relativi allegati (Inventario, Planimetria) – Allegato 2;
- Valore stimato della concessione – Allegato 3;
- Piano Economico-Finanziario – Allegato 4;

VISTO lo Schema dell'Avviso Pubblico di Manifestazione di Interesse, che viene allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 5);

STABILITO che il Responsabile del Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia del Comune di Bagnolo in Piano riveste la funzione di Responsabile Unico del Procedimento (RUP);

RICHIAMATA la "Convenzione per l'affidamento alla Provincia di Reggio Emilia di funzioni di supporto tecnico-amministrativo in materia di Stazione Unica Appaltante e di servizi di



# COMUNE DI BAGNOLE IN PIANO

*Provincia di Reggio Emilia*

architettura e ingegneria”, sottoscritta dalle parti in data 23.12.2015 (Repertorio Unione Terra di Mezzo n. 31/2015), con la quale l'Unione Terra di Mezzo (Comuni di Cadelbosco di Sopra, Bagnole in Piano e Castelnovo di Sotto) ha aderito alla Stazione Unica Appaltante (SUA) istituita dalla Provincia di Reggio Emilia, ai sensi del combinato disposto dell'Art. 33 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell'Art. 1, comma 88, della Legge 56/2014;

STABILITO, così come prevede la precitata Convenzione, di demandare alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Reggio Emilia l'espletamento della procedura di gara, nell'osservanza delle vigenti norme in materia;

DATO atto che il CIG della prestazione sarà acquisito dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Reggio Emilia, la quale provvederà, altresì, a sostenere la spesa relativa al contributo dovuto all'Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.A.C., secondo quanto stabilito dalla delibera n. 163 del 22/12/2015 del Consiglio dell'A.N.A.C. stessa;

DATO ATTO che i costi generali da liquidare alla Provincia, così come previsto dalla citata Convenzione, saranno pari a circa € 1.000,00 e che detta somma sarà anticipata dall'Unione “Terra di Mezzo” e successivamente rimborsata alla stessa dal Comune di Bagnole in Piano;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n.267 “Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 46 del 29.12.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale veniva approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2017/2018/2019;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 3 del 17.01.2017, ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2017/2019 – assegnazione risorse finanziarie”;

## **D E T E R M I N A**

Per i motivi meglio espressi in premessa:

1. di dare atto che tutto quanto in narrativa riportato, per i motivi sopra descritti, si intende integralmente richiamato;
2. di dare corso alla procedura di gara per l'individuazione del concessionario della gestione dello Stadio Comunale F.lli Campari, per gli anni sportivi 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 (scadenza al 31 luglio 2021), mediante pubblicazione di avviso pubblico di manifestazione di interesse e successiva procedura negoziata tra i candidati che hanno manifestato interesse a gestire il servizio oggetto della gara, ai sensi dell'Art. 36, comma 2, lettera b) e dell'Art. 164 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'Art. 95, comma 3 del predetto D.Lgs. 50/2016;
3. di approvare il Progetto Esecutivo denominato “Concessione della gestione dello Stadio Comunale F.lli Campari, per gli anni sportivi 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021”, composto dai seguenti elaborati:





# COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO

*Provincia di Reggio Emilia*

- Relazione tecnico-illustrativa - Allegato 1;
  - Capitolato Speciale d'Appalto, con relativi allegati (Inventario, Planimetria) – Allegato 2;
  - Valore della concessione - Allegato 3;
  - Piano Economico-Finanziario - Allegato 4;
4. di dare atto che:
- nella procedura in oggetto sono state rispettate le disposizioni di cui all'Art. 26 della Legge 488/1999; Art. 1, commi 449, 450, 455 e 456 della Legge 296/2006; Art. 7, comma 2 del D.L. 52/2012 convertito in Legge 94/2012; Art. 1, comma 7 e segg. del D.L. 95/2012 convertito in Legge 135/2012; Art.1, commi da 149 a 158 della Legge 228/2012;
  - il valore stimato della concessione, calcolato secondo quanto previsto dall'Art. 167 del D.Lgs. 50/2016, ammonta a totali € 216.000,00 (Iva esclusa), così come esplicitato nell'Allegato 3 denominato "Valore della Concessione";
  - l'importo da porre a base d'asta è pari a complessivi € 2.800,00 (Iva esclusa), per la durata della concessione, corrispondente al canone che il Concessionario è tenuto a corrispondere al Comune di Bagnolo in Piano per l'utilizzo dell'impianto sportivo, per l'intera durata della concessione, importo che i concorrenti saranno chiamati ad offrire al rialzo;
  - non sono previsti rischi interferenziali, in quanto non sono presenti interferenze tra i lavoratori del concessionario del servizio e quelli del Comune di Bagnolo in Piano e, come tale, escluso dall'obbligo della redazione del DUVRI, ai sensi dell'Art. 26 del D.Lgs. 81/08 e, pertanto, l'importo per oneri della sicurezza da rischi da interferenza è pari a "zero";
5. di demandare alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Reggio Emilia l'espletamento della procedura di gara, nell'osservanza delle vigenti norme in materia, secondo quanto previsto dalla "Convenzione per l'affidamento alla Provincia di Reggio Emilia di funzioni di supporto tecnico-amministrativo in materia di Stazione Unica Appaltante e di servizi di architettura e ingegneria", sottoscritta dalle parti in data 23.12.2015 (Repertorio Unione Terra di Mezzo n. 31/2015), con la quale l'Unione Terra di Mezzo (Comuni di Cadelbosco di Sopra, Bagnolo in Piano e Castelnuovo di Sotto) ha aderito alla Stazione Unica Appaltante (SUA) istituita dalla Provincia di Reggio Emilia, ai sensi del combinato disposto dell'Art. 33 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell'Art. 1, comma 88, della Legge 56/2014;
6. di dare atto che:
- il CIG della prestazione sarà acquisito dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Reggio Emilia, la quale provvederà, altresì, a sostenere la spesa relativa al contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.A.C., secondo quanto stabilito dalla delibera n. 163 del 22/12/2015 del Consiglio dell'A.N.A.C.;
  - i costi generali da liquidare alla Provincia, così come previsto dalla citata Convenzione, saranno pari a circa € 1.000,00 e che detta somma sarà anticipata dall'Unione "Terra di Mezzo" e successivamente rimborsata alla stessa dal Comune di Bagnolo in Piano;
7. di approvare lo Schema dell'Avviso Pubblico di Manifestazione di Interesse, che viene allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 5);
8. di dare atto che il canone annuale di cui sopra sarà accertato al **Titolo 3 - Tipologia 01 - Categoria 03 - Cap. 1690/20 "Fitti reali di fabbricati –Attività commerciale S.S. Iva"** - del



# COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO

*Provincia di Reggio Emilia*

Bilancio di Previsione 2017/2019 e che per gli esercizi finanziari 2020 e 2021 si provvederà ad iscrivere a bilancio le conseguenti somme;

9. di prenotare l'impegno di spesa di € 1.000,00, imputando lo stesso:  
alla **Missione 06 Programma 01 Titolo 1 Macroaggregato 03 - Cap. 3620** all'oggetto "Spese per gare d'appalto", del Bilancio di Previsione 2017/2019, annualità 2017, che presenta la dovuta disponibilità;
10. di dare atto, altresì, che con la sottoscrizione del presente atto, si esprime anche parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del Settore  
*Dott.ssa Enrica Marconi*



# COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO

*Provincia di Reggio Emilia*

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (Art.47 DPR 445/2000 - Art.26 Legge 488/1999 - Art. 59 Legge 388/2000)

La sottoscritta Dott.ssa ENRICA MARCONI, nata a Reggio Emilia il 9 settembre 1955, in qualità di Responsabile del Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia del Comune di Bagnolo in Piano, ove domicilia per la carica e che impersona nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la sua personale responsabilità,

VISTE le seguenti disposizioni normative:

- Art. 26 legge 488/1999
- Art. 1, commi 449, 450, 455 e 456, della Legge 296/2006
- Art. 7, comma 2, del D.L. 52/2012, convertito in Legge 94/2012
- Art. 1, comma 7 e segg., del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012
- Art. 1, commi da 149 a 158, della Legge 228/2012

### DICHIARA

con riferimento al procedimento di cui alla presente determinazione,

di avere rispettato le predette disposizioni, come attestato nella sopra citata determinazione, in quanto:

- non sono attive, alla data odierna, convenzioni CONSIP riguardanti i servizi, anche comparabili, oggetto del procedimento in questione e che neppure sul mercato elettronico risultano reperibili gli stessi;
- non sono attive, alla data odierna, convenzioni stipulate dalle "centrali di committenza" regionali riguardanti i servizi, anche comparabili, oggetto del procedimento in questione;
- conseguentemente e comunque non esistono parametri di prezzo e qualità da prendere a riferimento ai fini del citato procedimento.

Bagnolo in Piano, li 11 maggio 2017

Il Responsabile del Settore  
*Dott.ssa Enrica Marconi*

#### *Movimenti Contabili:*

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo	Movimento	Importo	Obiettivo
Impegno	2017	3620		1.000,00	



## *Settore Finanziario*

### **Visto di Regolarità Contabile**

Determinazione n° 80 del 11/05/2017

**Oggetto: CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE F.LLI CAMPARI.  
ANNI SPORTIVI 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021**

#### *Movimenti Contabili:*

<b>Tipo Movimento</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Movimento</b>	<b>Importo</b>	<b>Obiettivo</b>
INS IMP Impegno	2017	3620	2017/489	1.000,00	

Vista la presente determinazione, il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario Ricco' Maria, ai sensi dell'art. 147-bis, esprime parere favorevole di regolarità contabile ed inoltre, ai sensi dell'art. 153, comma 5 ed ai fini dell'art.151, comma 4, del D.L.vo n. 267 del 18/08/2000

#### **ATTESTA**

che l'impegno di spesa assunto con il presente atto trova la relativa copertura finanziaria e lo rende esecutivo.

Bagnolo in Piano, 12/05/2017

*Il Responsabile del Settore Finanziario*

*Ricco' Maria*

